



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Al Sindaco del Comune di
San Benedetto del Tronto
protocollo@cert-sbt.it

Al Presidente del Consiglio comunale di
San Benedetto del Tronto
protocollo@cert-sbt.it

All'Organo di revisione del Comune di
San Benedetto del Tronto
luigi.fenni@pcc.odcccfermo.it

CORTE DEI CONTI



0001869-29/03/2016-SC_MAR-T71-P

Oggetto: Comune di San Benedetto del Tronto (AP) - Esame dei piani operativi di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1° co mmi 611 e ss. Legge 190/2014.

Si trasmette la deliberazione n. 71/2016/VSG concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella camera di consiglio del 17 marzo 2016

composta dai magistrati:

- Cons. Pasquale PRINCIPATO – Presidente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

ESAME DEI PIANI OPERATIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'

PARTECIPATE EX ART. 1 COMMI 611 E SS LEGGE 190/2014

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015);


Vista la deliberazione della Sezione Regionale di controllo per le Marche n. 59/2015/INPR del 10 febbraio 2015;

ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTA la nota con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di Consiglio;

Udito il relatore, dott.ssa Valeria Franchi

PREMESSO



Come noto la materia degli organismi partecipati e la relativa disciplina normativa sono state oggetto di plurimi interventi che, in vista di una sistematizzazione del settore, hanno progressivamente inciso sulla capacità giuridica generale degli enti pubblici, per un verso, ponendo significativi limiti alla costituzione di società, all'assunzione ed al mantenimento di partecipazioni e, per altro, prevedendo, a presidio ed a completamento di tali vincoli, specifici obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse.

Espressione di tale articolato percorso evolutivo – cui risultano sottese ineludibili esigenze di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica – è uno stratificato *corpus* normativo, peraltro non ancora definitivo, nell'ambito del quale di particolare significatività risultano le disposizioni di cui ai commi 611 e ss. della recente legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

In questa prospettiva giova evidenziare come, a completamento del processo avviato a partire dalla Legge finanziaria per il 2008 – ed in coerenza con le omologhe previsioni recate dall'art. 1 commi 569 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), intervenute a conferire effettività agli obblighi di dismissione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente previsti dalla legge n. 244/2007 – la richiamata legge di stabilità 2015 abbia previsto, anche alla luce delle direttrici di intervento fissate nel c.d. piano Cottarelli un peculiare percorso di razionalizzazione informato a criteri operativi stabiliti *ex lege* e da attuarsi secondo uno specifico cronoprogramma.

A tal fine il comma 611 della legge 190/2014 testualmente dispone che: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*"

In questa prospettiva il successivo comma 612 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2015 assegna alla competenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei presidenti delle province, dei sindaci e degli altri organi di vertice delle amministrazioni evocate al precedente comma 611, *"la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute"* recante *"le modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire"*.

La stessa norma dispone, inoltre, che *"tale piano corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata"* prevedendo, altresì, quale momento di chiusura dell'anzidetto processo di razionalizzazione, che *"entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongano una relazione sui risultati conseguiti"* parimenti *"trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata"*.

A presidio dell'assolvimento dei predetti adempimenti afferenti la trasparenza, funzionalmente preordinati a quel controllo sociale già valorizzato dal piano del Commissario straordinario per la *spending review*, è, peraltro, precisato che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 talché, a mente dell'art. 46 dello stesso provvedimento normativo, l'inadempimento costituisce *"elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*.
Alla stregua di tale quadro dispositivo la Sezione, ha ritenuto, nell'ambito della programmazione 2015, di prevedere un preliminare monitoraggio sui piani adottati dagli Enti della Regione Marche al fine di pervenire alla ricostruzione di un quadro complessivo volto verificare il compiuto assolvimento degli obblighi di legge, le modalità con cui è stato dato corso al predetto adempimento ed individuare eventuali profili critici da segnalare, in ragione alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati.

Sul punto è stato, invero, evidenziato che la trasmissione dei piani operativi, disposta dalla legge, non adempie a sole finalità di trasparenza (e di deterrenza) ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG) e che detti controlli, come testimonia la clausola di salvaguardia relativa alle disposizioni di cui all'art. 3 commi 27 e ss L.F. 2008, partecipano della stessa natura di quelli relativi alle partecipazioni societarie di cui all'art. 3 commi 27 e ss L.F. 2008 già previsti alle Sezioni regionali di controllo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 143/2015/PRSE).



Ne consegue, dunque, un'attività non invasiva delle sfere di autonomia e di discrezionalità delle amministrazioni ma finalizzata "a rappresentare agli organi di governo le anomalie riscontrate sì che gli stessi possano responsabilmente indirizzare gli organi gestionali promuovendo, eventualmente, misure correttive nell'interesse dell'ente amministrato e della comunità di riferimento" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 424/2015/VSG).

Tali verifiche, di natura meramente estrinseca, hanno avuto particolare riguardo alla completezza degli atti assunti ed alla conformità degli stessi ai criteri fissati dai parametri normativi di riferimento come dianzi richiamati riservandosi, in coerenza con la peculiare sequela procedimentale fissata dal legislatore, ulteriori, e più approfonditi, controlli di natura sostanziale all'esito dell'acquisizione della relazione sui risultati conseguiti da predisporre entro il 31 marzo 2016.

CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche si indica, di seguito, il portafoglio delle partecipazioni in società di capitali (dirette ed indirette) nonché in altri enti strumentali detenute, al termine dell'esercizio 2014, dal Comune di San Benedetto del Tronto come desunto dalla banca dati S.I.Qu.E.L. della Corte dei conti:

società

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPO DI PARTECIPAZIONE
AZIENDA MULTISERVIZI SPA	Società per Azioni	99,46%	DIRETTA
CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	Società per Azioni	14,24%	DIRETTA
HYDROWATT SPA	Società per Azioni	5,696%	INDIRETTA (CIIP SPA)
FISHETEL SPA (in liquidazione dal 21/12/2007)	Società per Azioni	1,44%	DIRETTA
PICENAMBIENTE SPA	Società per Azioni	19,36%	DIRETTA
PICENO SVILUPPO SCARL (in liquidazione dal 13/07/2010)	Società consortile a r. l.	1,00%	DIRETTA
START SPA	Società per azioni	7,36%	DIRETTA

START PLUS SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	Società consortile	6,18240%	INDIRETTA (START SPA)
CONSORZIO EUROPEO DI RICERCA E FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE DELLA PESCA MARITTIMA (cessato in data 03/09/2014)	Società cooperativa	76,00%	DIRETTA

Altri enti strumentali:

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPO DI PARTECIPAZIONE
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato MARCHE SUD - ASCOLI PICENO	Consorzio	10,00%	DIRETTA
ISTITUTO MUSICALE VIVALDI	Consorzio	50,00%	DIRETTA
PICENO CONSIND	Consorzio	11,00%	DIRETTA
CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO	Consorzio	15,00%	DIRETTA

6

Fondazione:

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPO DI PARTECIPAZIONE
FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI	Fondazione	86,27%	DIRETTA

Verifiche officiose sulla banca dati S.I.Qu.E.L. hanno, peraltro, acclarato che risultano in liquidazione anche le seguenti società non menzionate dall'ente nel piano di razionalizzazione:

- Consorzio Regionale per le Imprese nel Settore Cantieristico Marchigiano S.C.A.R.L.
- FANO YACHT FESTIVAL SRL.



Il piano di razionalizzazione dà, altresì, atto della partecipazione dell'Ente alla PICENAMBIENTE SRL non risultante dalla banca dati S.I.Qu.E.L.

La Sezione ha verificato che il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie è stato approvato, entro il 31 marzo 2015, termine stabilito dall'art. 1, comma 612, l. n. 190 del 2014.

Il piano, redatto dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore Affari ed Organi Istituzionali, risulta adottato dal Sindaco. Il procedimento seguito risulta pertanto formalmente conforme al disposto di cui all'art. 1, comma 612, l. n. 190 del 2014, che assegna alla competenza del sindaco e comunque degli organi di vertice delle amministrazioni la definizione e l'approvazione del piano operativo in esame entro il 31 marzo 2015: nondimeno giova evidenziare come, in considerazione del disposto di cui all'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, e del concreto contenuto del piano operativo di razionalizzazione, vada comunque ritenuta sussistente la competenza del consiglio comunale prevista in tale materia dall'art. 42, comma 2, lett. e) e g), d.lgs. citato (cfr. Sez. Autonomie, delib. 22 luglio 2015, n. 24, Relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli enti territoriali, paragrafo 1.3.1 e nota 9 ibid.).

Dalle verifiche svolte è, inoltre, emerso che il piano è stato trasmesso a questa Sezione regionale di controllo ed è stato pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata nella pagina della sezione "Amministrazione trasparente - Enti controllati", unitamente alla prescritta relazione tecnica.

Tale documento, che deve corredare il piano ai sensi del comma 612, deve presentare un quadro analitico per ciascuna società, fornendo i dati tecnici necessari (attività svolta, quota di partecipazione, altri soci, principali dati economici in un significativo arco temporale, natura della società, numero di amministratori e numero di dipendenti, modalità di esercizio del controllo, modalità di affidamento dei servizi, analisi dei principali fattori di costo, sistema di amministrazione e relativo costo, analisi comparativa delle diverse opzioni prese in considerazione) per giustificare il percorso esposto nel piano di razionalizzazione giacché, diversamente, la scelta di mantenimento o di dismissione non può considerarsi ponderata.

La relazione tecnica allegata al piano di cui trattasi reca una articolata ricostruzione del processo di riordino posto in essere a partire dalla deliberazione n. 130 del 28 dicembre 2010 con la quale il Comune di San Benedetto del Tronto, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 3 commi 27 e ss della legge 244/2007, ha operato la ricognizione delle proprie partecipazioni ed ha assunto le conseguenti determinazioni in ordine al mantenimento delle stesse come di seguito partitamente specificato:

a) Società per le quali sussistono i presupposti per il mantenimento

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE SERVIZI AFFIDATI
AZIENDA MULTISERVIZI	Società per azioni	99,46%	Multiutility (Parcheggi, segnaletica,


			manutenzione stradale)
C.I.I.P.	Società per azioni	14,24%	Gestione del servizio idrico integrato
PICENAMBIENTE	Società per azioni	19,36%	Gestione dei rifiuti ai sensi dei decreti legislativi 22/97 e 36/2003
START	Società per azioni	55,55%	Gestione servizio trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano

b) Società per le quali non sussistono i presupposti per il mantenimento

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE SERVIZI AFFIDATI
A.S.Te.Ri.A (Cessata 03.10.2013)	Società Consortile per azioni	3,11%	Promozione, ricerca sviluppo aziende operanti nei settori dell'agroalimentare delle energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico
RIVIERA DELLE PALME	Società Consortile a responsabilità limitata	41,67%	Promozione e sviluppo turistico del territorio, gestione di grandi eventi e di manifestazioni
Consorzio Navale Marchigiano	Società Consortile a responsabilità limitata	1,51%	Valorizzare la produzione della cantieristica con organizzazione di eventi nazionali ed internazionali
C.E.R.F. Pesca (Cessata 09/03/2014)	Società Consortile a responsabilità limitata	55,55%	Promuove la qualificazione e lo sviluppo dell'attività dei propri soci nel settore delle attività ittiche
CENTRO AGRO ALIMENTARE PICENO	Società Consortile per azioni	43,18%	Gestione del centro agroalimentare all'ingrosso

Nella stessa relazione si evidenzia, come sulla base di siffatta ricognizione, sia stato intrapreso un percorso di razionalizzazione, mediante riorganizzazione e dismissioni, di cui l'Ente dà compiutamente conto evidenziando, nel dettaglio, di aver dato corso:

- Alla riorganizzazione della Azienda Multi Servizi s.p.a. trasformata in società in house a seguito dell'acquisizione da parte del Comune di San Benedetto del Tronto del 100% delle azioni giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 102 del 30 novembre 2013



- Allo scioglimento ed alla liquidazione della società CERF Pesca (Consorzio Europeo di Ricerca e Formazione sulle Tecnologie della Pesca Marittima) cui in data 3 settembre 2014 ha fatto seguito la cancellazione della stessa dalla CCIAA;
 - Al recesso giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 110 del 27 dicembre 2011 dalla società Consorzio Navale Marchigiano per il quale, peraltro, in data 17 maggio 2013 l'assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento tutt'ora in corso;
 - Al recesso giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 30 maggio 2012 dalla Asteria soc. cons. p.a. per la quale è intervenuta dapprima la messa in liquidazione e, in data 30 ottobre 2013, declaratoria di fallimento;
 - Alla scissione parziale proporzionale della società PicenAmbiente S.p.a. ed alla costituzione della nuova società PicenAmbiente S.r.l. in cui il Comune di San Benedetto del Tronto ha assunto una partecipazione nella misura del 19,36%;
 - All'attivazione delle procedure per l'alienazione della partecipazione, pari al 43,17%, nel Centro Agro Alimentare Piceno, deliberata con atto di Consiglio comunale n. 96 del 26 novembre 2012, cui ha fatto seguito in data 3 dicembre 2012 la determinazione dell'assemblea generale dei soci di procedere alla cessione dell'organismo in parola. Sul punto l'Amministrazione rileva, peraltro, come – a fronte di debiti della società quantificati in € 4.419.679,00 – il valore della società sia stimato in € 7.721.241,00 donde un potenziale utile complessivo di € 3.301.562,00 (ed un potenziale introito di € 1.425.284,00): di qui la evidenziata necessità di procedere all'attuazione dell'anzidetto piano di cessione *"fino alla completa alienazione della società o quanto meno delle partecipazioni societarie del Comune di San Benedetto del Tronto"*;
 - Allo scioglimento anticipato della società consortile a r.l. Riviera delle Palme con un risparmio atteso – allorché sarà definita la procedura di liquidazione attualmente in corso – pari alla quota di € 40.000,00 che il Comune corrisponde alla società in parola
- Così ricostruito il quadro delle azioni intraprese l'Ente precisa, altresì, di circoscrivere le proprie partecipazioni alle società di seguito indicate:

- Multi Servizi Spa società in house oggetto di apposita riorganizzazione con acquisizione da parte dell'Ente del 100% delle quote detenute dagli altri enti partecipanti, modifica dello statuto in vista di una compiuta attuazione del controllo analogo, nomina nel Cda di tre dipendenti comunali cui non è corrisposto alcun emolumento donde un risparmio annuo di € 28.000;
- PicenAmbiente Spa che detiene l'intera proprietà di PicenAmbiente srl e per la quale è stato attuato un peculiare processo di razionalizzazione con l'approvazione di un nuovo Statuto, la cessione del ramo di azienda relativo al canile comunale, lo scorporo dell'asset relativo al progetto di discarica, nomina di un dipendente dell'Ente nel ruolo di Presidente con un vantaggio economico pari a € 12.500,00;


- Start Spa che si occupa del trasporto pubblico locale nella provincia di Ascoli Piceno e per la quale sin dal 2012 il CdA è stato ridotto da 5 a 3 componenti – cui non è corrisposto alcun emolumento – con un risparmio annuo di € 61.646,77;
- C.I.I.P. Spa che gestisce il servizio idrico integrato per i comuni di Ascoli Piceno e Fermo;

In questa prospettiva, ed in vista del completamento del processo intrapreso, l'Amministrazione rappresenta l'intenzione di completare l'alienazione del CAAP con un possibile introito stimato in € 1.400.000,00 e portare, altresì, a compimento la liquidazione anticipata della società consortile s r.l. Riviera delle Palme con un risparmio annuo di € 40.000,00 evidenziando, d'altro canto, l'impossibilità di procedere ad aggregazione con riguardo alle tre società (CIIP, Picenambiente e Start) che gestiscono i principali servizi pubblici di rilevanza economica.

Il piano reca, peraltro, esplicita menzione dei consorzi e degli enti pubblici strumentali, ancorché non direttamente incisi dalla normativa di cui trattasi, avendo specifico riguardo agli organismi di seguito elencati: PICENO CONSIND, Consorzio Universitario Piceno, Consorzio Musicale A.VIVALDI, Fondazione Libero Bizzarri e Fondazione Asilo Merlini (non presente sul SIQUEL). Lo stesso Ente nell'evidenziare che *"le aziende speciali, istituzioni, associazioni e fondazioni, consorzi previsti da leggi speciali e tra enti locali non sono tra i soggetti che devono essere oggetto di razionalizzazione"* rileva come, per gli stessi, si renda opportuna una compiuta valutazione in ordine al loro mantenimento assumendo quale parametro di riferimento le funzioni in affidamento, la necessità del ricorso ad organismo esterno, la valutazione dei costi/benefici ed in generale i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Ciò nondimeno è stato acclarato che il piano di razionalizzazione è stato redatto prendendo in considerazione le società partecipate in via diretta ma non anche quelle indirette che, solo parzialmente inseriti nella banca dati S.I.Qu.E.L., sono, peraltro, riportate nel piano sformite di dati economici e finanziari nonché di ulteriori elementi conoscitivi.

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	NATURA DIRETTA E INDIRETTA
HYDROWATT	Società per azioni	TIPO INDIRETTA (CIIP SPA)
PICENAMBIENTE SRL	Società a responsabilità limitata	TIPO INDIRETTA (PICENAMBIENTE SPA)
START PLUS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CONSORZIO	TIPO INDIRETTA (START SPA)
TIBURTINA BUS srl	Società a responsabilità limitata	TIPO INDIRETTA (START SPA)
LINKS CONS A R L.	Società consortile a responsabilità limitata	TIPO INDIRETTA (START SPA)



P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Marche

ACCERTA

la sostanziale conformità del piano di razionalizzazione alle previsioni di cui ai commi 611 e ss dell'articolo unico della legge 190/2014 pur rilevando le lacune evidenziate in parte motiva

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed all'Organo di revisione dell'ente.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 17 marzo 2016


Il relatore

Valeria Franchi



Il Presidente


Pasquale Principato



Depositato in Segreteria il 25 MAR. 2016

Il direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.55323333 del 25/03/2016